



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI

555/RS/01/33/2/004381

Roma, data protocollo
25 OTT. 2016

OGGETTO: Diritto al riconoscimento del bonus di 80,00 euro mensili di cui all'art. 1, comma 972, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per il personale in congedo per assistenza a persona portatrice di handicap di cui all'art. 42 comma 5 del D.L.vo 26/03/2001, n. 151.
Richiesta chiarimenti.

ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SILP CGIL
(Rif. n. 98/P/2016 del 12/06/2016)

= ROMA =

Con riferimento a quanto segnalato da codesta Segreteria Nazionale con la nota sopra indicata, relativa all'oggetto, la Direzione Centrale per le Risorse Umane ha rappresentato quanto segue.

La legge 208/2015 prevede, per l'anno 2016, al personale appartenente alle Forze di Polizia, al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e alle Forze Armate, non destinatario di un trattamento retributivo dirigenziale, un contributo straordinario pari a 960 euro su base annua, da corrispondere in quote di pari importo a partire dalla prima retribuzione utile e in relazione al periodo di servizio prestato nel corso dell'anno 2016.

La medesima norma stabilisce, altresì, che il contributo in esame non ha natura retributiva, non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta regionale sulle attività produttive e non è assoggettato a contribuzione previdenziale e assistenziale.

Con riferimento al personale che fruisce del congedo straordinario retribuito, previsto dall'art. 42, comma 5, del D.Lgs. 151/2001, come modificato dal D.Lgs. 119/2011, per l'assistenza a familiari portatori di handicap in condizione di gravità, la norma, come noto, prevede per i richiedenti la corresponsione di una indennità economica corrispondente all'ultima retribuzione percepita nel mese precedente l'inizio del congedo, con riferimento



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI

alle voci fisse e continuative del trattamento ed alla copertura previdenziale del medesimo periodo.

Ciò premesso, in considerazione della natura non retributiva del contributo straordinario previsto dalla norma in esame e della sua corresponsione in relazione al periodo di servizio prestato nel corso dell'anno 2016, la Direzione Centrale in parola ha ritenuto di poter condividere le indicazioni fornite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, tramite il portale NoiPa, il quale, con il messaggio n. 1 dell'11.01.2016, ha comunicato l'applicazione della norma in esame a decorrere dalla mensilità di gennaio 2016, fornendo, nel contempo, i criteri adottati per la gestione del contributo straordinario e le modalità di attribuzione al personale beneficiario.

Infatti, con tale messaggio viene precisato che: *"l'assegno è rapportato ai giorni di effettivo pagamento in NoiPa e soggetto alle stesse riduzioni del trattamento economico previste per la voce stipendiale. L'assegno non viene attribuito nei casi di assenza con spettanza di indennità di valore corrispondente allo stipendio in godimento, quali assegno alimentare, congedo parentale per assistenza di soggetto portatore di handicap grave, ecc..."*.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
(Tommaso Ricciardi)